

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

recante

ISTANZA CAUTELARE

per l'ing. **Giuseppe PALERMO**, nato a Potenza il 27/08/1975, residente a Roma in via dei Conciatori, 3i – CF PLRGPP75M27G942L - documento di riconoscimento Carte Identità n. AU1642569 - rilasciato il 12/08/2013 dal Comune di Potenza, difeso e rappresentato dall'avv. Daniela Ricciuti (c.f. RCCDNL75A63A390Y), giusta procura allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al largo Gerolamo Belloni n. 4, con indicazione di voler ricevere ogni comunicazione di cancelleria all'indirizzo PEC: danielaricciuti@ordineavvocatiroma.org oppure al fax 06-6792922, e domicilio digitale come da registri di legge,

contro

- **L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali** (codice fiscale 96443320583 - codice IPA 00YVS7), con sede in Viale del Policlinico n. 2 Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Il Gestore della Piattaforma informatica denominata IoLavoroNelPubblico**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di

dei controinteressati in atti ed in particolare:

- Francesca Maggiò (C.F. MGGFNC72C46B963O), nata a Caserta il 6 Marzo 1972, PEC francesca.maggio@ordingce.it;
- Luigi Minenza (C.F. MNNLGU63E11F611Q), nato a Monterotondo (Rm) l'11 Maggio 1963, PEC l.minenza@pec.ording.roma.it;
- Wanda Giornetti (C.F. GRNWND71B58D643M), nata a Foggia (Fg) il 18 Febbraio 1971, PEC w.giornetti@pec.ording.roma.it

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

PREVIA SOSPENSIONE E/O IDONEA MISURA CAUTELARE,

nei limiti dell'interesse del ricorrente,

della Graduatoria del “Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l’Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA” (data di pubblicazione: 05-07-2022 - pubblicata sul sito web https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_10502_640_1.html - REGISTRO UFFICIALE.Int.0029146.05-07-2022), **nella parte in cui non include il ricorrente tra i soggetti utilmente collocati**, in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento:

- per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse del ricorrente, del bando della procedura per cui è controversia, nelle parti che verranno appresso meglio specificate;
- del provvedimento con il quale è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali, nonché del relativo elenco nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile;
- del quesito somministrato ai candidati alla seconda prova scritta;
- dell'esito della seconda prova scritta del ricorrente relativa al suddetto concorso, per come pubblicato in data 27/03/2023, da cui si evince che all’ing. Palermo è stato attribuito un punteggio pari a punti 66,73 per cui risulta “*non ammesso*” alla prova orale;
- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le tracce da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta, con particolare riferimento alla traccia della seconda prova scritta n. 2 somministrata in data 27/10/2022;
- del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stata nominata la Commissione, che ha predisposto, per quanto qui interessa, i quesiti della prova scritta qui impugnata ed i criteri di assegnazione dei punteggi in base ai quali sono valutate le prove; nonché ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta, allo stato non noti: verbale con cui sono stati indicati i punteggi assegnati a parte ricorrente nella valutazione delle prove scritte; verbali delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte in cui risulta il tempo di correzione degli elaborati di parte ricorrente; scheda di valutazione della prova di parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,

il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari,

anche di segno propulsivo,

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierno ricorrente nella graduatoria impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante,

nonché, occorrendo, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

dell'Amministrazione intimata all'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso e/o all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale, in subordine, da liquidare per equivalente.

PREMESSO

In data 05/07/2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 il “*bando di concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA*” (**doc. 1**).

L'art. 3 del bando (“Modalità della procedura”) prevedeva al n.2 che “*Per le attività di gestione del concorso e ricezione e gestione delle domande di ammissione, l'Agenzia si avvale di un operatore qualificato, di cui alle premesse (nel seguito anche solo “Gestore della Piattaforma”), anche attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica denominata IoLavoroNelPubblico (nel seguito anche solo “Piattaforma”), gestita dal predetto operatore prescelto, raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo https://app.iolavoronelpubblico.it/bandi/ansfisa_dirigente/accedi.php.*”

In data 27/10/2022 l'odierno ricorrente partecipava alle prove scritte del concorso in epigrafe.

In data 27/03/2023 venivano pubblicati gli Esiti delle prove scritte ed il calendario della prova orale **(doc. 2)**.

Al ricorrente (recante “codice candidato” 079) veniva assegnato per la prima prova scritta il punteggio di 71,50 e per la seconda prova scritta il punteggio di 66,73.

L'art. 6 del bando prevedeva che alla prova orale fossero ammessi i candidati che avessero riportato *in ciascuna delle due prove scritte una votazione minima di 70/100*.

Pertanto il ricorrente risultava non ammesso a sostenere la prova orale a causa dell'esito negativo della sola seconda prova scritta.

In data 18/05/2023 il ricorrente presentava **istanza di accesso** all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali chiedendo la trasmissione di copia dei seguenti documenti **(doc. 3)**:

- 1) Copia del Decreto di nomina della Commissione esaminatrice, del decreto di integrazione della commissione esaminatrice con “un esperto della lingua inglese, un esperto di apparecchiature e applicazioni informatiche e un esperto di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario”;
- 2) Copia del verbale della Commissione esaminatrice di determinazione delle tracce delle prove scritte;
- 3) Copia dei verbali della Commissione esaminatrice con la declinazione dei criteri stabiliti nel Bando di Concorso, per la correzione delle prove scritte;
- 4) Copia degli elaborati dello scrivente (codice 79);
- 5) Copia dell'estratto del verbale della Commissione esaminatrice di correzione e di valutazione delle prove scritte dello scrivente (codice 79);
- 6) Copia degli elaborati della seconda prova scritta dei candidati con i seguenti codici: 58, 106, 378, 477, 575, 523, 304, 515, 481, 348, 267, 317;
- 7) Copia dell'estratto del verbale della Commissione esaminatrice di correzione e di valutazione delle prove scritte dei candidati con i seguenti codici: 58, 106, 378, 477, 575, 523, 304, 515, 481, 348, 267, 317.

Come già chiarito in punto di fatto, l'ing. Palermo alla seconda prova scritta non ha (per pochissimo) raggiunto il punteggio minimo di 70 richiesto ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Attualmente il ricorrente è in attesa della ricezione della suddetta documentazione, pertanto con riserva di motivi aggiunti a seguito delle necessarie ed opportune verifiche, sin d'ora si rileva che la valutazione di parte ricorrente, anche alla luce delle concrete modalità con cui si è svolta la prova, deve essere ritenuta illegittima in ragione dei seguenti

MOTIVI:

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. N. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.

Il bando, all'art. 8, con riferimento alle "Prove d'esame", stabilisce: "*1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte e una prova orale, dirette ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnica per la posizione richiesta, nonché della capacità ed attitudine all'analisi, sintesi e risoluzione delle problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, tutto secondo quanto stabilito nei successivi articoli. Per ciascuna prova d'esame, verranno valutati: i) la completezza dell'esposizione; ii) l'eshaustività delle argomentazioni; iii) l'aderenza al contesto; iv) la visione e la prospettazione dei temi trattati*".

L'art. 9 del bando suddivide in due parti le "Prove scritte": "*1. Le prove scritte saranno così articolate: a) Prima prova scritta, a contenuto teorico, la cui durata stabilita dalla Commissione esaminatrice, consistente nello svolgimento di un elaborato su un argomento inerente alle seguenti materie: • Elementi di gestione ed organizzazione della sicurezza dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e metodologie di analisi dei rischi applicate agli aspetti organizzativi; • Normativa nazionale e comunitaria per la sicurezza delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto e per la loro interoperabilità; • Normativa in materia di contratti pubblici di servizi e lavori e connessa regolamentazione; • Elementi di diritto amministrativo di contabilità generale dello Stato relativamente alle funzioni da svolgersi; • Normativa ed analisi di rischio delle infrastrutture ferroviarie, stradali e dei sistemi a impianti fissi; b) La seconda prova scritta, a contenuto pratico, è*

diretta ad accertare l'attitudine del candidato all'analisi e alla riflessione critica con riferimento alle materie di seguito indicate, oltre a quelle della prima prova scritta: • Sistemi di gestione della sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali ed autostradali; • Analisi di rischio dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; • Elementi di organizzazione dell'amministrazione pubblica e project management; • Principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità nell'organizzazione delle attività degli uffici pubblici; • Potere amministrativo e discrezionalità; • Elementi di contabilità generale dello Stato con particolare riferimento alla gestione delle spese e dei relativi capitoli, ai rapporti con gli organi di controlli e gli organi consultivi, attività negoziale nella PA; • Gestione del personale, organizzazione del lavoro e controllo di gestione”.

Sull'erronea valutazione dell'elaborato di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.

La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un **punteggio numerico**, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente.

Si attende di poter esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura per poter verificare la sussistenza o meno di una motivazione in grado di esplicitare eventuali ragioni della valutazione rispetto alle presunte carenze dell'elaborato in oggetto, alla stregua dei principi guida dell'*agere* amministrativo.

Il solo voto numerico, con il quale la Commissione ha ritenuto non sufficiente il secondo elaborato del ricorrente, invero, appare assolutamente incongruo e inidoneo a giustificare la valutazione dello stesso.

Ci si attende di rinvenire negli atti del procedimento un giudizio volto a spiegare le ragioni dell'insufficienza rilevata.

L'assoluta inidoneità del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi.

Ed infatti, nello svolgimento dell'attività valutativa, la Commissione esaminatrice non esercita alcuna discrezionalità ma si limita ad applicare i criteri preventivamente stabiliti dal legislatore. Ciò in quanto *“la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie 'regole' legali delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto”* (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).

Pertanto, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica, il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice si deve basare su regole tecniche che investono esclusivamente il “fatto”, rappresentato dagli elaborati di parte ricorrente, non riguardando la ponderazione di interessi contrapposti, quali quello pubblico e quello privato, come tale riservato esclusivamente all'amministrazione.

La corretta applicazione di queste regole può quindi formare oggetto di apposito sindacato giurisdizionale poiché *“la discrezionalità tecnica della p.a., o meglio l'insieme delle valutazioni tecniche che la costituiscono, è pienamente valutabile dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico, ben essendo consentito un sindacato non limitato al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, ma mirante alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo”* (Cons. St. Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 708).

In proposito, come è noto, si sono andati consolidando nel tempo due opposti orientamenti.

Il primo si fonda sulle argomentazioni secondo cui il voto sintetizza ed esprime, in forma numerica, il giudizio e reca, pertanto, in sé la propria motivazione.

A tale indirizzo si contrappone quello sostenuto da altra giurisprudenza (*ex multis* TAR Veneto, I Sez. 1 ottobre 2002 n. 5927, 1 agosto 2002 n. 3831 e 21 gennaio 2002 n. 137; T.A.R. Lazio-Roma,

Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420; T.A.R. Milano sez. III, 1240/2016) che afferma l'insufficienza, sotto il profilo motivazionale, del giudizio formulato in termini esclusivamente numerici, in quanto non consente al candidato di conoscere le specifiche ragioni della valutazione così espressa in rapporto al contenuto della prova svolta e gli preclude, altresì, la possibilità di un'efficace tutela giurisdizionale.

Nell'esaminare la questione è necessario prima di tutto definire la natura del voto, cioè del punteggio espressivo del giudizio formulato in ordine alla prova di un candidato. È indubbio che l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/90, imponga un obbligo di motivazione, il quale rappresenta la proiezione del più ampio e incisivo dovere di trasparenza che permea l'azione amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 1999, n. 538), anche in funzione di un'adeguata tutela delle ragioni che l'ordinamento deve assicurare ad ogni amministrato.

È dunque a tal fine che deve definirsi, in concreto, per passare alla questione in esame, quali presupposti di fatto e ragioni giuridiche, in relazione alle risultanze dell'istruttoria che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, debba esplicitare, direttamente o *per relationem*, il provvedimento di non ammissione alla fase orale dell'esame.

In proposito appare di immediata evidenza che la motivazione dell'esclusione, "*costituita dalla semplice affermazione che le prove del candidato non hanno raggiunto il livello della sufficienza, si risolve in una mera tautologia, poiché funzione della selezione concorsuale è proprio quella di discernere i capaci dagli inidonei*" (T.A.R. Veneto, 15 marzo 2001, n. 1439).

Ma se la semplice affermazione d'insufficienza non è una motivazione, non si comprende come possa esserlo un voto inferiore ad un minimo prestabilito (T.A.R. Bologna, Sez. I, 21 aprile 2004, 566). Il voto, infatti, costituisce il momento terminale di un complesso di valutazioni operate dall'organo giudicante, le quali costituiscono i presupposti di fatto del provvedimento negativo; ovvero, in altri termini, l'espressione ultima delle risultanze dell'istruttoria, qui costituita dalla correzione degli elaborati: la sola votazione, disancorata dall'*humus* dell'istruttoria, non può fornire alcuna informazione sull'attività cognitiva e valutativa che l'ha preceduta.

Il voto, in altre parole, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio.

L'obbligo di motivazione, *ex art. 3 cit.*, viene osservato soltanto dando conto di quell'attività, che corrisponde puntualmente all'interesse che ha il candidato a conoscere il ragionamento alla base del

quale è stata poi presa da parte dell'Amministrazione la decisione di escluderlo dalla procedura concorsuale.

È dunque rispetto a quella fase che il dovere di trasparenza deve essere massimamente rispettato e dal quale non si può prescindere, se si tiene conto del rilevante numero di soggetti costantemente coinvolti: *“un'esclusione per insufficienza - soprattutto in procedure il cui esito può ripercuotersi profondamente sulla vita di una persona (ed anche di questo il giudice deve farsi carico) - non è, almeno oggi, comunemente sentita come correttamente giustificata dal semplice rinvio ad un voto, inadeguato a dare conto e ragione della scelta compiuta, e quasi indizio di possibili parzialità”* (TAR Veneto, Sez. I, 15 marzo 2001, n. 1439).

Ne deriva, pertanto, l'assoluta illegittimità di valutazioni solo numeriche, assolutamente inidonee ad esplicitare e/o rendere comprensibile (e, conseguentemente, censurabile) l'*iter* logico-giuridico posto alla base dei giudizi negativi.

E' risaputo che, *“alla luce del principio enunciato dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 [secondo cui, per garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, le commissioni esaminatrici devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso], deve ritenersi che il voto numerico delle prove possa essere espresso legittimamente solo nel caso in cui costituisca una puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. La valutazione in forma numerica delle prove di concorso è quindi legittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche”* (Cons. St., Sez. V, n. 4782/2004, cit.; in termini, tra le più recenti, Sez VI, 30 aprile 2003 n. 2331; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, 20 agosto 2004 n. 680 e 4 febbraio 2004 n. 64; T.A.R. Umbria, n. 66/2004, cit.; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367).

È del resto di tutta evidenza che, se l'obiettivo è quello di rendere edotto il candidato degli errori commessi nella redazione degli elaborati, tale fine non può certamente considerarsi raggiunto attraverso una semplice valutazione numerica degli elaborati stessi, neanche in presenza di una lista “preconfezionata” di indici valutativi (generici), come nel caso in esame, quali quelli fissati dall'art. 8 del bando.

I predetti criteri, difatti, sono privi di una concreta specificazione e raccordo rispetto all'elaborato del candidato e si rivelano assolutamente inidonei a giustificare una valutazione insufficiente, in quanto

queste non appaiono supportate da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri.

In altri termini, non è consentito al candidato di comprendere l'errore commesso e la gravità dello stesso sulla complessiva valutazione effettuata dalla Commissione e, soprattutto, non si permette di individuare in base a quale criterio l'elaborato è stato giudicato insufficiente. Stando così le cose, *“non risultan[d]o fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non essendo consentito quindi di risalire da quest'ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche, correttezza ed originalità]”* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

Proprio a fronte di vizi analoghi avverso identiche valutazioni rassegnate con identica modalità di valutazione, la giurisprudenza ha chiarito che *“il ricorso presenta profili di apparente fondatezza (quantomeno) sotto il profilo della omessa predeterminazione di criteri realmente specifici, alla stregua dei quali poter decifrare il voto numerico”* (C.G.A., ord. 20 marzo 2017 n. 243, est. Simonetti). In altre parole è ben possibile usare griglie di correzione accostando il voto numerico ma solo se tali griglie hanno criteri così specifici da far comprendere le ragioni dell'insufficienza rassegnata.

Ed infatti, è proprio questo il principio consolidato in giurisprudenza e ribadito proprio di recente dal C.d.S, per cui *“nei pubblici concorsi (nella specie notarili) le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza)”* (C.d.S., Sez. IV, n. 492; in termini cfr. anche sez. IV Cons. St., sez. III, 17 maggio 2013, n. 2684; Id., 7 gennaio 2013, n. 15; Cass. civ, ss.uu., 22 maggio 2012, n. 8071).

L'incomprensibilità delle valutazioni rassegnate dalla Commissione appare invero enfatizzate dal fatto che i criteri stabiliti a monte appaiono evidentemente incerti e, per la genericità della loro natura, intrinsecamente inidonei a consentire di comprendere i relativi punteggi attribuiti.

I criteri utilizzati dalla Commissione per la correzione degli elaborati, in particolare, sono quelli contenuti nel bando all'art. 8: *i) la completezza dell'esposizione; ii) l'eshaustività delle argomentazioni; iii) l'aderenza al contesto; iv) la visione e la prospettazione dei temi trattati.*

Senonché sulla base di tali criteri, data l'eccessiva genericità, le valutazioni della Commissione risultano caratterizzate da un'eccessiva discrezionalità di giudizio che, talvolta, può pregiudicare, come nella fattispecie che ci occupa, un elaborato ben formulato.

L'eccessiva discrezionalità che dei criteri così impostati consente di rassegnare alle valutazioni, poi, emerge in maniera evidente se si tiene in considerazione l'assegnazione dei punteggi, che non permette di individuare con esattezza il livello di preparazione che il candidato presenta.

Ebbene, tutti questi elementi lasciano spazi di discrezionalità troppo ampi alla Commissione esaminatrice che finisce per assegnare punteggi in assenza di una precisa scala di riferimento.

Ulteriore motivo di censura si rinviene con riferimento alla traccia estratta (la n. 2) per la seconda prova scritta, svolta in data 27/10/2022, recante il seguente quesito: *“Proponga il candidato gli elementi essenziali di un piano operativo di intervento post emergenza di ANSFISA o di altra struttura operativa (e quindi nell'ambito delle specifiche competenze) nel caso di un evento che interessi le infrastrutture di trasporto nel territorio di più regioni, comprese le proposte organizzative e le risorse necessarie”* (rinvenibile sul sito: <https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/archiviofile/ansf/utente1481/Bando%20concorso%2015%20dirigenti/TRACCE%20PROVE%20SCRITTE%2027%20OTTOBRE%202022.pdf> - doc. 4).

Risulta di tutta evidenza l'inconferenza della suddetta traccia rispetto alle materie indicate dal bando. Difatti il quesito riguardava aspetti non coerenti con le materie previste nel bando e con le attività di cui si occupa l'Agenzia.

Nello specifico la traccia riguardava un generico scenario *post* emergenza, che quindi poteva esser legato a un qualsiasi evento calamitoso e ad una condizione anche non adeguatamente valutabile da parte della Commissione.

Non solo: la traccia risulta altresì eccessivamente ampia e generica, di qui l'assenza di possibili riferimenti oggettivi a cui riferirsi per l'assegnazione dei punteggi.

Le risposte che i candidati dovevano rassegnare, dunque, non trovano un'univoca soluzione giacché non esiste in assoluto una risposta corretta ed una errata, essendo demandato alla Commissione il compito di valutarne il contenuto sulla base di riferimenti non noti.

VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI.

Nello svolgimento delle prove scritte si riscontrava la presenza di codici numerici che rendevano facilmente associabili i compiti ai candidati, con conseguente assenza del necessario anonimato.

Difatti su ogni elaborato svolto per le due prove scritte, i candidati venivano invitati dalla Commissione ad apporre un adesivo con la stampa di un codice a barre (anonimo per natura) e di un codice numerico a 6 cifre (assolutamente non anonimo); detto codice numerico di fatto rendeva identificabile il compito, facendo venir meno la necessaria impossibilità di poter collegare il compito al candidato.

Inoltre il suddetto codice a 6 cifre era composto delle prime 3 cifre sempre uguali per tutti i concorrenti (702) e le ulteriori 3 univocamente assegnate ad ogni compito.

Pertanto le 3 cifre univocamente assegnate ad ogni compito consentivano potenzialmente l'esatta individuazione dell'elaborato del singolo candidato, facendo sì che fosse facilmente conoscibile la paternità delle prove.

Senonché, allo stato, non sono ben note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento correzione e valutazione, sebbene sia stata presentata apposita istanza d'accesso sul punto.

La preliminare fase dell'abbinamento candidato-elaborato costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell'anonimato.

Nella specie, allo stato non sono note le modalità seguite, sicché, in assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, può lecitamente dubitarsi dell'esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio e - con riserva di motivi aggiunti - si deduce la

potenziale violazione dell'anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità dei compiti.

La correzione successiva allo scioglimento dell'anonimato costituisce una violazione del principio di imparzialità, di trasparenza e di buon andamento a cui l'Amministrazione deve ispirare il proprio operato ai sensi dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 l. 241/1990. Risulta violato, altresì, il principio di uguaglianza *ex art 3 Cost.*, dal momento che alcuni dei concorrenti potrebbero aver tratto vantaggio indebito dalle correzioni in analisi, a danno di tutti gli altri concorrenti.

Il che contribuisce ad inficiare la veridicità e la bontà dell'intera graduatoria nazionale, in un contesto in cui un solo punto può mutare l'esito relativo all'intera procedura, alla luce delle prove successive.

Sulla problematica in esame, vige una granitica giurisprudenza che rimarca l'essenzialità del requisito dell'anonimato nell'ambito dei concorsi pubblici. Già nella nota sentenza n. 1071 del 2000 il Consiglio di Stato affermava come fosse *“agevole osservare che il principio dell'anonimato costituisce il diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni.”* – Cons. St. sent. n. 1071 del 2000.

Tale principio veniva successivamente richiamato e confermato dallo stesso Consiglio di Stato in più di un provvedimento, chiarendo che *“non occorre ulteriormente specificare la portata del richiamato principio dell'anonimato delle prove scritte da valutare, la cui “cogenza” non può essere messa in discussione, giacché esso “assicura l'indipendenza di giudizio dell'organo valutativo”* (Cons. St. Sez. V, n. 1071 del 2000). Prosegue poi l'Ecc.mo Collegio prendendo atto del fatto che *“gli interventi della giurisprudenza amministrativa in materia sono copiosi e si caratterizzano, fra l'altro, per una applicazione rigorosa e sempre più esplicita della regola dell'anonimato nelle procedure concorsuali nelle quali sia presente una prova scritta”*. – Cons. St. sent. n. 4925 del 2007.

Più recentemente, anche il T.A.R. Lazio ha ripreso l'impostazione del Consiglio di Stato in materia, affermando che *“il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso, nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni, costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati”* e ha concluso che *“tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza*

generale e incondizionata, mirando in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti” – T.A.R. Lazio, sent. n. 1988 del 2018.

In conclusione, si rappresenta il rischio di una palese violazione di legge nonché dei principi costituzionali in materia di buon andamento ed imparzialità della Amministrazione, nonché il rischio anche di una violazione dei principi basilari del procedimento amministrativo di cui all’art. 1 l. 241/1990 in materia di trasparenza ed imparzialità. E dunque il rischio di una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Il che rischia di delegittimare le valutazioni di merito della Commissione nei confronti dei candidati tutti, non solo del ricorrente, e quindi di inficiare l’intera procedura.

Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione. E’ quanto è stato stabilito dal Consiglio di Stato, sez. Plenaria, sentenza 9 ottobre - 20 novembre 2013, n. 26, che inoltre sancisce: (1) *Il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati; tale criterio, costituendo applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.* (2) *Qualora l’Amministrazione si scosta in modo percepibile dall’osservanza delle norme in materia di anonimato delle prove scritte di concorso, si determina una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse; mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che **la violazione dell’anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.***

Istanza cautelare.

Nelle more della definizione nel merito del presente gravame, il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie competenze ed inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente.

Si aggiunga che l'esclusione dalla graduatoria del concorso dell'odierno ricorrente, che vanta una competenza professionale ed un *curriculum* di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento.

Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione.

Conforta tale domanda il fatto che codesto Ecc.mo TAR abbia di recente riconosciuto in casi analoghi, ad esempio, che *“la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessato al prosieguo della procedura selettiva; e, conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio al medesimo spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi)”* (così, tra i molti, il decreto cautelare monocratico n. 916 del 12 febbraio 2022).

Parimenti, è stato ritenuto in altro caso *“di accogliere la domanda incidentale di sospensione ai fini dell'ammissione 'con riserva' del ricorrente alla valutazione dei titoli e alla inclusione con riserva e in sovrannumero nella graduatoria del concorso per cui è causa”* (così, tra le molte, l'ordinanza cautelare di codesta Ecc.ma Sezione, n. 792 del 9 febbraio 2022).

Inoltre è stato espressamente chiarito che *“la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessata al prosieguo della procedura selettiva; e, conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio alla*

medesima spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi)".

All'esito della corretta e completa valutazione della documentazione concorsuale, il ricorrente potrebbe avere diritto alla collocazione in graduatoria in posizione utile per l'assunzione. Si impone pertanto (come codesto Ecc.mo TAR ha già avuto occasione di disporre nei precedenti sopra menzionati) l'ammissione del ricorrente, in via cautelare, a sostenere le prove orali ai fini dell'utile posizionamento nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto Ecc.mo Collegio, in accoglimento del ricorso, voglia disporre, previa tutela cautelare, l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in una con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi, disponendo **l'ammissione di parte ricorrente alla successiva prova orale**, secondo i motivi di ricorso.

Con vittoria di spese e compensi e rimborso del contributo unificato.

Si chiede di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. all'indirizzo PEC: danielaricciuti@ordineavvocatiroma.org oppure al numero di fax 06-6792922.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Si dichiara, ai fini fiscali, che la presente controversia attiene a concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Si produrranno documenti come da separato indice.

Salvis iuribus.

Con osservanza.

Roma, 25.05.2023

avv. Daniela Ricciuti